



## **DISCIPLINARE DI GARA**

(art. 87, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

**Procedura aperta per l'affidamento del “servizio di raccolta differenziata domiciliare e trasporto della carta, cartone, verde e servizio di guardiania dei centri di raccolta, per tre anni con facoltà di proroga per un ulteriore anno per il territorio biellese a basso impatto ambientale, nei rispetto dei CAM approvati con DM 7 aprile 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM gestione rifiuti) di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - appalto riservato di cui all’art. 61 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36” - CIG: BA90C50FCD**

<b>PREMESSE.....</b>	<b>3</b>
<b>1. PIATTAFORMA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</b>	<b>7</b>
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ..</b>	<b>13</b>
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>14</b>
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>17</b>
<b>8. SUBAPPALTO .....</b>	<b>18</b>
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE..</b>	<b>19</b>
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA .....</b>	<b>21</b>
<b>11. SOPRALLUOGO .....</b>	<b>23</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	<b>23</b>
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>24</b>
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>27</b>
<b>15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>28</b>
<b>16. OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>35</b>
<b>17. OFFERTA ECONOMICA .....</b>	<b>36</b>
<b>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>38</b>
<b>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>45</b>
<b>20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>46</b>
<b>21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>46</b>
<b>22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. ....</b>	<b>46</b>
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>48</b>
<b>24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>48</b>
<b>25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..</b>	<b>51</b>
<b>26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>51</b>
<b>27. ACCESSO AGLI ATTI .....</b>	<b>51</b>
<b>28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>52</b>
<b>29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>52</b>

## PREMESSE

Con delibera a contrarre del 23/02/2026, questa Amministrazione (in seguito: stazione appaltante) ha deciso di affidare il “Servizio raccolta differenziata domiciliare e trasporto della carta, cartone, verde e servizio di guardiania dei centri di raccolta, per tre anni con facoltà di proroga per un ulteriore anno per il territorio biellese” conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 7 aprile 2025, pubblicato nella G.U.R.I. n. 92, del 19 aprile 2025, in vigore dal 18 giugno 2025 e, in quanto appalto riservato, conformi alle “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati” di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2023 pubblicato nella G.U.R.I. n. 173, del 26 luglio 2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi **degli artt. 71 e 108, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36** – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, così come modificato **dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** (in seguito: Codice).

Nel rispetto **dell’art. 17, comma 3, del Codice e dei commi 2, lettera a) e 3, dell’allegato I.3, del Codice**, la durata del procedimento è **prevista pari a nove mesi** decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, fatto salvo quanto previsto **dai commi 4 e 5, del medesimo allegato**.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia di Biella – codice NUTS ITC13.

**C.I.G.: BA90C50FCD**

**C.U.I.: S02132350022202500003**

Il **Responsabile Unico del Progetto** (in seguito: RUP), ai sensi **dell’art. 15, del Codice e dell’art. 2, comma 1, dell’allegato I.2, del Codice**, è l’ing Eugenia T Cantignano il cui indirizzo e-mail è: [e.cantignano@seabiella.it](mailto:e.cantignano@seabiella.it).

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la dott.ssa Paola De Battistini (mail: [p.debattistini@seabiella.it](mailto:p.debattistini@seabiella.it)).

## 1. PIATTAFORMA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L’utilizzo della PAD comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”*, *“Requisiti per l'accesso alle piattaforme SINTEL e NECA”*, *“Registrazione e accesso”*, *“Partecipazione alle Procedure di Gara”* e le altre guide operative per gli operatori economici, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, liberamente accessibili e scaricabili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi **dell'art. 27, del Codice**, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio dei* partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: *“Modalità tecniche di utilizzo SINTEL”*, dai *“manuali”*, e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, *“Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”*. Questi documenti sono scaricabili dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali), disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD e costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*”, “*Requisiti per l’accesso alle piattaforme SINTEL e NECA*”, “*Registrazione e accesso*”, “*Partecipazione alle Procedure di Gara*” e le altre guide operative per gli operatori economici, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, liberamente accessibili e scaricabili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l’identificazione avviene

attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il call center di SINTEL al numero verde: 800116738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto;
- d) relazione generale illustrativa, comprensiva di:
  - produzione storica rifiuti negli ultimi 2 anni
  - planimetria delle aree da servizi
- e) capitolato parte I – amministrativa;
- f) capitolato parte II - tecnica e relativi allegati
- g) documento di stima economica
- h) elenco del personale degli appaltatori uscenti dedicati ai servizi oggetto di affidamento
- i) modello 1 – schema di domanda di partecipazione;
- j) modello 2 - documento di Gara Unico Europeo (eD.G.U.E. Request xml);
- k) modello 3 – dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria;
- l) modello 4 – modello dichiarazione equivalenza CCNL;
- m) modello 5 – modello dettaglio offerta economica
- n) D.U.V.R.I. per servizio di guardiania;
- o) Informativa Privacy;
- p) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (vd. link e documenti citati nel precedente art. 1).

Tutta la documentazione di gara sopraindicata è accessibile gratuitamente:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante: <https://www.seab.biella.it/societa-trasparente/bandi-gara-contratti/atti-distinti-procedura/9-2-11-bandi-di-gara-2026/>;
- sul sito internet di ARIA – area pubblica - sezione BANDI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, al seguente url: <https://www.ariaspa.it>
- sulla PAD, in corrispondenza della procedura di gara in oggetto, accessibile dal sito internet di ARIA SPA, centrale di committenza della Regione Lombardia all'url: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> nell'area: documentazione procedura.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12.30 del 19/03/2026** mediante la funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente in corrispondenza della presente procedura nella PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate **esclusivamente** in lingua italiana.

Ai sensi **dell’art. 88, comma 3, del Codice**, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro le ore 18.30 del 23/03/2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nell’apposita sezione “*Documentazione di gara*”; sul sito internet di Aria, area pubblica – sezione Bandi sulla piattaforma SINTEL, in corrispondenza della presente procedura, e sul sito istituzionale della stazione appaltante, agli indirizzi indicati **al precedente art. 2.1**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguite in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la funzionalità “*Comunicazione procedura*” presente nella PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari di cui **all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice**, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatarario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui **all’art. 65, lettere b), c), d) del Codice**, la comunicazione recapitata, nei modi sopra indicati, al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi **dell’art. 104, del Codice** in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nel rispetto **dell’art. 58, comma 2, del Codice**, l’appalto è costituito da un unico lotto al fine di non compromettere l’efficacia e l’efficienza complessiva dei servizi nell’ottica della gestione e del coordinamento dei medesimi su scala di bacino. La sola gestione unitaria del servizio, che consente economia di scala nella gestione dei mezzi e del personale, consente una ottimizzazione del servizio, garantendo il livello qualitativo richiesto dal capitolato descrittivo e prestazionale e garantendo altresì l’inserimento del personale svantaggiato, come richiesto nella presente procedura di gara, a garanzia delle finalità sociali di SEAB, esplicitate nella documentazione di gara.

**Tabella n. 1**

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo per 36 mesi
1	Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone	90511000-2	38.11.00	P	€ 3.818.379,27
2	Servizio di raccolta differenziata di cartone	90511000-2	38.11.00	S	€ 799.485,53
3	Servizio di raccolta differenziata del verde	90511000-2	38.11.00	S	€ 316.187,90
4	Servizi di guardiania dei centri di raccolta	90511000-2	38.11.00	S	€ 572.179,61
<b>A) Importo a base di gara <u>soggetto a ribasso</u></b>					<b>€ 5.506.232,31</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze <u>non soggetti a ribasso</u></b>					<b>€ 890,00</b>
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					<b>€ 5.507.122,31</b>

L'importo a base di gara del servizio è pari a € **5.506.232,31** (euro cinquemilionicinquecentoseimiladuecentotrentadue/31), Iva e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi, come sopra evidenziato in tabella.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € **3.953.793,10** per il triennio di riferimento. I costi della manodopera sono stati stimati, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del Codice, tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nel servizio, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari definiti sulla base del rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in quanto CCNL maggiormente rappresentativo del settore igiene ambientale.”.

Poiché il costo della manodopera ora disponibile nelle Tabelle Ministeriali non è aggiornato agli aumenti già pattiziamente definiti in sede di Accordo di rinnovo del 09/12/2025, SEAB ha tenuto conto del costo complessivo lordo a carico del datore di lavoro, comprensivo di tutte le voci di spesa previste dalle tabelle ministeriali, come sottoscritte preventivamente da Utilitalia e dalle altre sigle sindacali e diramato alle pubbliche amministrazioni con circolare n. prot 2655L del 3/2/2026. Tali tabelle, pur non essendo ancora state approvate con decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono comunque essere considerate un utile punto di riferimento per la stima indicativa del costo della manodopera per la durata del contratto. Il calcolo del costo della manodopera tiene già conto di tutti gli scatti già previsti fino alla fine del contratto, a seguito dell' Accordo di rinnovo del 09/12/2025.

In particolare, il costo triennale della manodopera per il presente appalto è stato così determinato:

livello B2: 180 ore

livello C2s: 74.041,29 ore

livello D2: 69.339,27 ore

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, così come disposto dall'art. 41, comma 14, del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice il contratto collettivo applicato è il seguente: “**Servizi Ambientali di Aziende Pubbliche e Private**” stipulato da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 19 marzo 2024, rinnovato con Accordo di rinnovo del 09/12/2025, il cui codice alfanumerico è **K540**.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.3, del presente disciplinare di gara - è di **36 mesi (trentasei)** decorrenti dalla data del Verbale di consegna del servizio, di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), dell'Allegato II.14, del Codice, così come specificato all'art. 3 del Capitolato parte I amministrativa.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi **dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del Codice**, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Nel rispetto delle disposizioni di cui **agli artt. 10 e 11, della SEZIONE III, dell'allegato II.2-bis, del Codice** e in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto,

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza il seguente indice sintetico elaborati dall'ISTAT:

$$PC [00ST]*5\% + PPS [494]*35\% + IR [38]*60\%$$

Ove:

- indici dei prezzi al consumo 5% PC [00ST] (indice NIC generale senza tabacchi);
- indici dei prezzi alla produzione dei servizi 35% PPS [494] (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco)
- indici delle retribuzioni contrattuali orarie 60% IR [38] (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali),

L'indice sintetico è coerente con il CPV 90511000-2 individuato dalla stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 11, commi 2, lettera c) e 3, della SEZIONE III, dell'allegato II.2-bis, del Codice.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice la stazione appaltante si riserva di **prorogare** il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per il Committente. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 1.835.707,44** al netto di Iva L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **quattro mesi** prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all'art. 120, comma 11, del Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** ai sensi dell'art. 120, comma 9), del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto **(-20%)** dell'importo del contratto principale di **36 mesi** (trentasei) e del quinto **(-20%)** dell'importo della proroga del contratto di **12 mesi** (dodici), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice:** nel caso in cui nel corso di durata del contratto uno o più Comuni rientranti nel territorio servito da SEAB intendessero affidare a SEAB un nuovo servizio di raccolta domiciliare della carta e/o del cartone o nuovi servizi di raccolta verde o l'estensione territoriale del servizio di raccolta domiciliare della carta e/o del cartone ad una nuova area territoriale (nuovo Comune), ad un nuovo quartiere, frazione o porzione di territorio o la gestione di un nuovo ecocentro oppure l'estensione dell'orario del servizio di guardiania, mediante incremento del personale in servizio oppure incremento delle ore di servizio del personale esistente, SEAB, nel rispetto del limite percentuale massimo dei servizi esternalizzabili, procederà prioritariamente a modificare il contratto in essere con l'appaltatore, estendendo al territorio del comune richiedente il relativo servizio, già oggetto del presente affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto originario. La medesima procedura verrà attivata nel caso in cui un Comune, già servito nell'ambito del presente servizio, intenda estendere i servizi oggetto del presente appalto ad una nuova area territoriale, ad un nuovo quartiere, frazione o porzione di territorio. Le modifiche ampliative del servizio di raccolta carta e/o cartone., del servizio di raccolta verde e di gestione di centri di raccolta previste dal contratto sopraindicate saranno effettuate alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 19 del capitolato parte I Amministrativa, facente parte della lex specialis di gara e al quale si rinvia. La modifica ampliativa potrebbe portare ad un incremento dei servizi nel periodo contrattuale pari a **€ 1.652.136,69**, nella misura del +30% aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale. Tale opzione sarà presente anche in caso di proroga del contratto, fino ad un massimo di **€ 550.712,23**, nella misura del +30% aggiuntivo rispetto all'importo della proroga di un anno.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il **valore globale stimato dell'appalto** è pari ad **€ 9.545.678,67** (euro novemilionicinquecentoquarantacinquemilaseicentosettantotto/67), al netto di Iva ed è così suddiviso:

**Tabella n. 2**

Importo complessivo (A+B)	Importo per l'opzione di proroga del contratto	Importo massimo del +30% nel triennio, in caso di variazione in aumento ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice	Importo massimo del +30% nell'anno di proroga, in caso di variazione in aumento ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice	Valore globale stimato dell'appalto
€ 5.507.122,31	€ 1.835.707,44	€ 1.652.136,69	€ 550.712,23	<b>€ 9.545.678,67</b>

**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art 61 del Codice, la partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art 61 comma 4 del Codice, si considerano soggetti con disabilità i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; si considerano soggetti svantaggiati i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il concorrente in sede di domanda di partecipazione (Modello – Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative) dichiara che lo scopo principale dell'attività di impresa consiste nell'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. In fase di verifica dei requisiti verrà verificato se quanto dichiarato corrisponde a quanto indicato nel proprio statuto. Salvo che si tratti di cooperative sociali di tipo B, la stazione appaltante si riserva inoltre di richiedere contratti e convenzioni in essere o altra documentazione, che dimostrino l'effettivo e prevalente perseguimento dello scopo dichiarato nell'esercizio della propria attività.

Le motivazioni della riserva di partecipazione si rinvengono in una scelta storica di SEAB, che intende promuovere altresì specifiche finalità di integrazione sociale nel territorio biellese, promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro di disabili e di persone svantaggiate, nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto, caratterizzato da prestazioni di modesta specializzazione, in prevalenza manuali ed operative a basso indice di complessità che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap, senza alcun rischio per gli utenti e per la qualità dei servizi stessi.

L'appalto in oggetto è pertanto qualificabile per espressa volontà di SEAB "a causa mista", la cui finalità, quindi, non è solo l'acquisizione del servizio di raccolta differenziata domiciliare e trasporto della frazione cartacea in comuni vari, raccolta del verde e di gestione degli ecocentri, ma anche la possibilità di favorire, per tutta la durata dell'appalto, l'inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela, che tiene conto anche della durata dell'appalto e che consente di realizzare a medio termine anche il correlato ed esplicitato obiettivo di natura sociale che si ripropone SEAB. Con tale scelta si intende dare continuità alla scelta storica perseguita anche nelle precedenti gestioni e innestata in un più ampio progetto di collaborazioni interistituzionali che vede SEAB operare

a livello territoriale con le istituzioni preposte alla cura della salute, al supporto e integrazione della disabilità e del disagio sociale.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui **agli artt. 67 e 68, del Codice**.

I consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice** che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui **agli artt. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice** sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice** è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi **dell'art. 67, comma 7, del Codice** è fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. **Tale esclusione non si applica** alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d), del Codice** che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui **all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile, così come disposto **dall'art. 68, comma 20, del Codice**. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**

**qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice**.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti **dal Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto segue.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui **all'art. 94, del Codice** sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui **all'art. 95, del Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi **dell'art. 67, comma 3, del Codice** in caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice**, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se **la causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi **dell'art. 96, comma 6, del Codice**;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se **la causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui **al comma 6, dell'art. 96, del Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico **escluso** con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi **dell'art. 97, del Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

**Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione **dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena **l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro il termine di presentazione dell'offerta.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui **all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice**.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

Ai sensi **dell'art. 70, comma 4, lettera e), del Codice**, i concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei seguenti articoli.

Ai sensi **dell'art. 99, del Codice**, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), di cui **all'art. 24, del Codice**, fatto salvo quanto segue.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel FVOE 2.0 o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, commi 1, lettera a) e 3, del Codice);

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui **all'allegato II.11, del Codice**.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE 2.0 la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui **all'allegato II.11, del Codice**, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (*per le Cooperative sociali*): iscrizione nell'apposito **Albo delle cooperative sociali** presso la Regione di competenza

c) Iscrizione **all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per la prestazione principale *servizi di raccolta carta e cartone*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- per la prestazione secondaria *servizi di raccolta cartone*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- per la prestazione secondaria *servizi di raccolta verde*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- Per la prestazione secondaria *servizi di guardiania dei centri di raccolta*: **categoria 1** Attività di gestione centri di raccolta **classe B o superiore**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione negli Albi citati è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0, se possibile, oppure consultando l'Albo delle cooperative sociali e l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi dieci anni** dalla data di pubblicazione della gara di un elenco di servizi analoghi a quelli in oggetto (servizi di raccolta differenziata porta a porta), di importo complessivo minimo pari a **€ 5.500.000,00**, al netto di Iva (art. 100, commi 1, lettera c) e 11, ultimo periodo, del Codice).

Ai sensi **dell'art. 87, comma 3, del Codice** la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui **all'art. 105, comma 1 e all'allegato II.8, del Codice**, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per la comprova del requisito, l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione carica nel FVOE 2.0 i documenti a comprova dei requisiti dichiarati.

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice** devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui **all'art. 6.1, lettera a), del presente disciplinare di gara** e (nel caso di presenza nella compagine di cooperative sociali) il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito Albo delle cooperative sociali presso la Regione di competenza di cui **all'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara** devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e all'Albo trasportatori di cui **all'art. 6.1, lettera c), del presente disciplinare di gara** deve essere posseduto dall'esecutore.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui **all'art. 6.2, del presente disciplinare di gara** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui **all'art. 100, del Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi **dell'art. 97, del Codice** al fine di decidere **sull'esclusione** del raggruppamento.

Ai sensi **dell'art. 68, comma 11, del Codice**, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2, del medesimo articolo**. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute **nell'allegato II.12., del Codice**.

## **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui **all'art. 6.1, lettera a), del presente disciplinare di gara** e (nel caso di presenza nella compagine di cooperative sociali) il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito Albo delle cooperative sociali presso la Regione di competenza di cui **all'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e all'Albo trasportatori di cui **all'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara** deve essere posseduto dall'esecutore.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice** utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice** i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui **all'art. 100. del Codice**, si valutano le misure adottate ai **sensi dell'art. 97, del Codice** al fine di decidere **sull'esclusione**.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi **dell'art. 104, del Codice** il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui **all'art. 6.2 del presente disciplinare di gara** e/o per migliorare la propria offerta.

In caso di avvalimento, anche l'impresa ausiliaria deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'ausiliaria ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro il termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi **dell'art. 104, comma 1, del Codice** nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi **dell'art. 104, comma 7, del Codice** il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, di cui **agli artt. 5. e 6.1, lettera a) e b), del presente disciplinare di gara**.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e all'Albo dei trasportatori di cui **all'art. 6.1, lettera c), del presente disciplinare di gara**.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti **dall'art. 5, del presente disciplinare di gara**, dichiararli **presentando un proprio DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE**, contenute nella domanda di partecipazione (eDGUE Response xml a partire da eDGUE Request xml messo a disposizione dalla stazione appaltante), da compilare nelle parti pertinenti e compilare le dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione;
- b) possedere i requisiti di cui **all'art. 6.2, del presente disciplinare di gara** oggetto di avvalimento e dichiararli **nel proprio DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE**, contenute nella domanda di partecipazione (eDGUE Response xml a partire da eDGUE Request xml messo a disposizione dalla stazione appaltante), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva dell'ausiliario).

Ai sensi **dell'art. 104, comma 4, del Codice**, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui **all'art. 96, comma 15, del Codice**. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena **l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Ai sensi **dell'art. 119, comma 4, lettera c), del Codice** il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto **è vietato**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 1, del Codice** non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Considerato che il servizio di raccolta rifiuti è incluso nelle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 c. 52 del D.Lgs. 190/2012, e per espressa volontà di SEAB nel perseguire finalità di rispetto della legalità nel territorio di propria competenza, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del proprio Codice Etico, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto devono essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "White list") ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nel rispetto **dell'art. 119, comma 2, del Codice** nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle micro, piccole e medie imprese, come definite **dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1, del Codice**, una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice** nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi **del comma 2**, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto **dall'art. 14, dell'allegato II.2-bis, del Codice**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui **all'art. 60, comma 2, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 6, del Codice** l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Ai sensi del combinato disposto **degli artt. 11, comma 2, 57, comma 1, lettera b) e dell'art. 102, comma 1, del Codice**, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui **all'art. 3., del presente disciplinare di gara**. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente impiegato nei servizi di raccolta carta, cartone, verde e gestione dei centri di raccolta, garantendo le stesse tutele del CCNL UTILITALIA dei servizi Ambientali rinnovato ed indicato all'art. 3, del presente disciplinare di gara.

L'elenco del personale del contraente uscente, impiegato nel precedente contratto nel quale erano inclusi anche i servizi oggetto del presente affidamento e pertanto oggetto di clausola sociale di riassorbimento del personale, è allegato nella documentazione di gara.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

In particolare il precedente contratto (cig 955258742B) prevedeva servizi che non sono oggetto del presente affidamento e precisamente: servizio di spazzamento, servizi di raccolta ingombranti, plastica e vetro in comuni vari.

Le altre previsioni di cui all'art. 57 e all. II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, non sono applicabili al presente contratto in quanto contrastanti con la clausola di assorbimento del personale uscente, in quanto a seguito di approfondita istruttoria della società, è emersa l'incompatibilità di tale clausola con l'organico dell'operatore uscente da riassorbire privilegiando pertanto la stabilità occupazionale rispetto alle pari opportunità di genere e generazionali, utilizzando la deroga prevista dal DM 20 giugno 2023 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ricorrendo di fatto nel presente appalto i relativi presupposti.

Gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 9.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di rendere efficace la tutela dei soggetti svantaggiati, perseguita con la riserva di partecipazione ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 di cui al precedente art 4, Seab intende espressamente perseguire finalità di integrazione sociale, con misure concrete e verificabili in corso d'opera e il cui inadempimento è soggetto all'applicazione delle penali definite nel capitolato, nel rispetto delle norme fondamentali di inclusione sociale, sancite dagli artt. 2, 3 par. 1, 3 e 6, T.U.E., (come ulteriormente specificati dagli artt. 8, 9, 10, 119 par. 1, 120, 151 par. 1 e 153 par. 1, lett. "h" e "j", T.F.U.E. e dall'art. 26 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), e nel rispetto altresì delle finalità di tutela sociale, sottese al considerando 16, all'art. 20, dir. 2014/24/UE e all'art. 1 c. 1, lett. c), della legge delega n. 11/2016, che propugna peraltro la previsione di specifiche tecniche, nelle condizioni di esecuzione dell'appalto medesimo tali da garantire l'accessibilità dei soggetti portatori di disabilità, in conformità agli standard europei.

Per tutte le motivazioni sopradescritte, è fatto obbligo all'appaltatore ai sensi dell'art. 61, D.Lgs. n. 36/2023, di riservare l'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dell'appaltatore sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, secondo le modalità indicate all'art. 6 del capitolato parte I amministrativa. Ai sensi dell'art. 61 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il requisito di esecuzione deve essere assolto al momento della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto, è previsto quale condizione minima prestazionale dal capitolato parte I amministrativa (art. 6) e ogni inadempimento viene sanzionato con l'applicazione di penali (art. 25 del capitolato parte I amministrativa).

Ai sensi dell'art. 2.1.19 del CAM approvati con DM 7.4.2025, in caso di nuove assunzioni, deve essere rispettata la percentuale minima del 30% di personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 17 ottobre 2017, “*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”) che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile;
- personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”.
- personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

In fase esecutiva, il requisito deve essere assolto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c), nel suo complesso.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi **dell’art. 106, comma 1, del Codice** l’offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% **del valore globale stimato dell’appalto** di cui **all’art. 3.3, del presente disciplinare di gara** e precisamente di importo pari a **€ 190.913,57**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui **all’art. 106, comma 8, del Codice**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 58 C 05034 22300 000000022135 presso il BANCO POPOLARE DI MILANO, intestato a S.E.A.B. S.p.A. Nella causale del versamento deve essere riportato l’indicazione del concorrente, l’oggetto il CIG e la dicitura “CAUZIONE PROVVISORIA BANDO DI GARA RACCOLTA CARTA, CARTONE, VERDE E GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA”.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>.

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, **indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice**, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi **dell'art. 106, comma 5, del Codice**, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi **dell'art. 106 comma 8, del Codice** l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice**, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice**, se almeno una delle

imprese consorziate sia in possesso della certificazione;

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
  - UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale.
  - UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice** se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice** se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui **all'art. 106, comma 8, del Codice** il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni **e inserisce copia delle certificazioni possedute nella documentazione amministrativa qualora non già presenti nel FVOE 2.0.**

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, di cui **all'art. 101, del Codice**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione delle offerte **non è previsto il sopralluogo obbligatorio.**

Qualora un concorrente ritenesse utile effettuare il sopralluogo presso uno o più centri di raccolta ove deve essere effettuato il servizio di guardiania, può inoltrare richiesta di sopralluogo in Piattaforma tramite l'apposita funzionalità "Comunicazioni di procedura", entro il termine di 15 giorni prima la scadenza del termine di presentazione delle offerte, riportando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e i luoghi che intende visitare.

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati al concorrente due giorni lavorativi successivi alla richiesta di sopralluogo (sabato è considerato non lavorativo). Poiché il sopralluogo non è obbligatorio, non verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può in ogni caso ricevere l'incarico da più concorrenti.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** (euro duecentoventi/00) secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024** pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di **ammissibilità dell'offerta**. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE 2.0 della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è **dichiarata inammissibile**.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste **nel presente disciplinare di gara**. L'offerta e la documentazione (ove richiesto anche dalla PAD) devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:30 del giorno 31/03/2026 a pena di irricevibilità**. La PAD **non accetta** offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto **all'art.1.1., del disciplinare di gara**.

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa e busta economica) la PAD applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la PAD, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

**ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno della PAD dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti dalla PAD, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

I files dovranno essere in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati. Tutti i singoli file da inserire nella busta amministrativa e nella busta economica devono essere firmati digitalmente. I file compressi formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati non devono essere firmati digitalmente.

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate **all'art. 1, del presente disciplinare di gara** e nella manualistica della PAD ivi indicata, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

FASE	MODALITA' OPERATIVA
<b>REGISTRAZIONE</b>	Per poter presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nel “Manuale Registrazione e accesso” reperibile al link: <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali">https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali</a> accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell'apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.
<b>COMUNICAZIONE CHIARIMENTI</b>	L'operatore economico può richiedere chiarimenti ed inoltrare comunicazioni nella modalità previste nel Manuale Partecipazione alle Procedure di Gara reperibile al link sopra riportato.
<b>STEP 1 PRESENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA</b>	L'operatore economico, registrato, accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa, come meglio specificato nel manuale SINTEL “Partecipazione alle Procedure di Gara”, liberamente accessibile e scaricabile al link: <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali">https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali</a> . Tutta la documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa. In questa fase è selezionabile dal menu la scelta della “Modalità di Partecipazione” in forma singola o aggregata alla procedura. Ciascun documento firmato digitalmente dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati.
<b>STEP 2 PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA</b>	Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, si accede alla “busta tecnica” telematica ove il concorrente deve allegare la propria offerta tecnica secondo quanto previsto all'art. 16 del presente disciplinare e nel rispetto delle modalità operative riportate nel manuale SINTEL “Partecipazione alle Procedure di Gara”, liberamente accessibile e scaricabile al link: <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali">https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali</a> .
<b>STEP 3 PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>	Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, si accede alla “Busta economica” telematica, ove l'operatore economico deve compilare l'offerta economica di sistema secondo quanto previsto <b>all'art. 17, del presente disciplinare di gara</b> e nel rispetto delle modalità operative riportate nel manuale SINTEL “Partecipazione alle Procedure di Gara”, liberamente accessibile e scaricabile al link: <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali">https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali</a> .
<b>STEP 4 FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA</b>	In questo step del percorso di “invio offerta”, il concorrente deve allegare il “documento d'offerta” scaricato dalla PAD e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa), secondo quanto previsto all'art. 17 del presente disciplinare e nel rispetto delle modalità operative riportate nel manuale SINTEL “Partecipazione alle Procedure di Gara”, liberamente accessibile e scaricabile al link: <a href="https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali">https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali</a> .
<b>STEP 5</b>	In quest'ultimo step l'utente ha la possibilità di visualizzare RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA tutti i dati inseriti nei passi precedenti e inviare l'offerta, tramite apposito pulsante “Invia offerta”. Può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite secondo le modalità

	<p>indicate.</p> <p>La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità <b>"Invia"</b> disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta"). Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.</p>
--	--

L'**"OFFERTA"** è pertanto composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**
- B – **Offerta Tecnica**
- C - **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La PAD conserva e rende disponibile alla stazione appaltante esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente per presentare offerta dovrà preferibilmente utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ed elencati **all'art. 2.1., del presente disciplinare di gara**, adattandoli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 4, del Codice** l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato **come rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi **dell'art. 101, comma 4, del Codice** fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la funzionalità **"Comunicazione procedura"** presente nella PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui

si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di **dichiarare l'offerta inammissibile**.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui **all'art. 101, del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, **con esclusione** della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte **sono sanabili**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria **è sanabile**;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza **è sanabile**;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **è sanabile**;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non sono sanabili**;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante **non è sanabile**.

In deroga espressa al bando tipo n. 1/2023 di ANAC, si precisa che la stazione appaltante aderisce al consolidato e prevalente indirizzo giurisprudenziale, maturato in vigenza del D.Lgs. 50/2016, ma tuttora applicabile alle nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023, stante le identiche previsioni normative, secondo cui la sottoscrizione digitale dell'offerta **tecnica e/o economica** è un requisito essenziale per l'assunzione da parte del concorrente dell'impegno giuridicamente rilevante ad eseguire il contratto alle condizioni tecniche ed economiche offerte. Solo la firma digitale assicura la

paternità dell’offerta tecnica e/o economica, l’assunzione di responsabilità in relazione al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente (CdS, V, 9/03/2015, n. 1195, 25/01/2011 n. 528, 7/11/2008 n. 5547 e da ultimo, CdS, sez. IV, n. 9165/2022). Come indica il Consiglio di Stato “è evidente, infatti, che chiunque sia in possesso delle credenziali di accesso può caricare i documenti nella PAD, mentre solo la firma digitale garantisce la riconducibilità dell’offerta al legale rappresentante dell’impresa concorrente”. Non è pertanto sufficiente, nella gara oggetto del presente affidamento, il mero ricorso alla Piattaforma SINTEL al fine di perfezionare il vincolo giuridicamente vincolante dell’offerta tecnica e/o economica, che solo la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante o da suo procuratore può garantire. Inoltre, in virtù della previsione **dell’art. 101, comma 1, lettera a), del Codice** che esclude l’applicazione del soccorso istruttorio alla documentazione che compone l’offerta tecnica e/o economica, si precisa che **l’omessa sottoscrizione digitale del documento di offerta tecnica e/o del documento di offerta economica non è sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio.**;

- **sono sanabili** l’omessa dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **è sanabile** la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- **è sanabile** l’omessa dichiarazione di avvenuta iscrizione alle White List o di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alle White list, purché l’iscrizione alle white List o la richiesta di iscrizione alle White List siano state perfezionate entro il termine di presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine o di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante **procede all’esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni suo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall’operatore economico **non possono modificare** il contenuto dell’offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’operatore economico utilizza la PAD e allega nell’apposito campo “Documentazione amministrativa”, la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- 1) domanda di partecipazione (Modello allegato);
- 2) D.G.U.E. redatto in forma digitale (eDGUE Response xml a partire da eDGUE Request xml messo a disposizione dalla stazione appaltante);
- 3) eventuale procura;

- 4) garanzia provvisoria, di cui **all'art 10, del presente disciplinare di gara;**
- 5) *(se del caso)* copia dei documenti amministrativi adeguatamente oscurati dal concorrente nelle parti ritenute sensibili;
- 6) *(se del caso)* documentazione in caso di avvalimento di cui **all'art. 15.4, del presente disciplinare di gara;**
- 7) *(se del caso)* documentazione per i soggetti associati di cui **all'art. 15.5, del presente disciplinare di gara;**
- 8) documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione di cui **all'art. 15.1, del presente disciplinare di gara;**
- 9) ricevuta di pagamento del contributo ANAC di cui **all'art. 12., del presente disciplinare di gara;**
- 10) *(nel caso di OO.EE. con oltre cinquanta dipendenti)* qualora non già caricato nel FVOE 2.0, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui **all'art. 5., del presente disciplinare di gara** ed eventuale attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

#### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1 – Domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; in ogni caso, tutte le mandanti devono sottoscrivere le dichiarazioni integrative al DGUE contenute nella domanda di partecipazione, essendo tenute a presentare proprio DGUE
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; in ogni caso, tutte le mandanti devono sottoscrivere le dichiarazioni integrative al DGUE contenute nella domanda di partecipazione, essendo tenute a presentare proprio DGUE
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere resa e

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è resa e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. In ogni caso, la/le consorziata/e esecutrice/i e le consorziate che prestano i requisiti devono sottoscrivere le dichiarazioni integrative al DGUE contenute nella domanda di partecipazione, essendo tenute a presentare proprio DGUE

La domanda di partecipazione contiene altresì **dichiarazioni integrative al DGUE**. le dichiarazioni integrativa al DGUE devono esser presentate da tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, come indicati nel successivo articolo 15.3

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

## **15.2. DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Il concorrente allega in busta amministrativa il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in forma digitale (eDGUE Response xml a partire da eDGUE Request xml messo a disposizione dalla

stazione appaltante) e presentato anche in formato pdf leggibile, sottoscritto digitalmente per il tramite della PAD.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Di seguito sono riportati disposizioni e chiarimenti per la compilazione del Documento di gara unico europeo.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente, in questa parte, non deve rendere alcuna informazione.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Ai sensi dell'art. 91, comma 4, del Codice, il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione del DGUE nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7., del presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione del DGUE, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, del presente disciplinare di gara.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle cause automatiche di esclusione** di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine **all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione** di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni **in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento **alle cause di esclusione** di cui all'art. 95, del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza **delle cause di esclusione** che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire **una causa di esclusione** ai sensi **degli artt. 94 e 95, del Codice** e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**N.B.** Le **cause di esclusione** di cui **agli artt. 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), del Codice** rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Ai sensi **dell'art. 91, comma 3, lettera b), del Codice**, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione **di cui agli artt. 6.1 e 6.2, del presente disciplinare di gara** compilando quanto segue:

- a) **la sezione A** per dichiarare il possesso dei **requisiti relativi all'idoneità professionale** di cui **all'art. 6.1, lettere a) e b), del presente disciplinare di gara;**
- b) **la sezione C** per dichiarare il possesso del **requisito relativo alla capacità professionale e tecnica** (servizi di trasporto rifiuto) di cui **all'art. 6.2, lettera a), del presente disciplinare di gara.**

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (dichiarazione inclusa nel Modello 3– Dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria);
2. il DGUE dell'ausiliaria in formato elettronico (eDGUE Response xml a partire da eDGUE Request xml messo a disposizione dalla stazione appaltante – Modello 2) e le dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione
3. la dichiarazione di avvalimento (Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria);
4. il contratto di avvalimento, anche misto.

Il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

#### **15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazioni rese e sottoscritte digitalmente da ciascun concorrente, attestanti:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi **dell'art. 68, del Codice**, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese e sottoscritte con firma digitale da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. ai sensi **dell'art. 68, comma 1, del Codice** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. ai sensi **dell'art. 68, comma 2, del Codice**, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;  
(o, *in alternativa*), di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
  - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:  
di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;  
(o, *in alternativa*) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi .....  
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
  - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
    - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
    - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
  - d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:  
che è stato emesso il provvedimento .....  
(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi

dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ..... da parte di .....

- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

- di partecipare in più di una forma, ..... **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica all'interno della busta **tecnica** telematica. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste **all'art. 15.1, del presente disciplinare di gara** e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) **una relazione gestionale del servizio**, comprensiva di eventuali allegati esplicativi, di lunghezza massima complessiva 70 facciate (l'eventuale indice o copertina non sono conteggiate nel numero di facciate), carattere Arial minimo 11, interlinea singola; La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa ed è articolata in tanti paragrafi e sottoparagrafi quanti sono i criteri e i sottocriteri di valutazione, come indicati nella tabella di cui al successivo punto **18.1**, inserendo in ciascun paragrafo e sottoparagrafo i pertinenti contenuti, come richiesti nella citata tabella., per consentire alla Commissione giudicatrice di valutare l'offerta tecnica con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati **all'art. 18.1, del presente disciplinare di gara**.

b) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento**.

c) **Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 9, del presente disciplinare di gara, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale**.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica **allega**, oltre all'offerta in chiaro, **una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate** in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, **unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta**. Resta ferma, la

facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che quanto dichiarato e proposto con l'offerta tecnica costituisce promessa contrattuale e, pertanto, in caso di aggiudicazione l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'osservanza e l'adempimento a quanto indicato e previsto nella relazione. Pertanto, il mancato possesso e/o la mancata attuazione di elementi e/o certificazioni e/o requisiti e/o proposte indicati e/o promessi con l'offerta tecnica comporta, per grave inadempimento, **l'esclusione dalla gara e/o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto** eventualmente già sottoscritto.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico.

La commissione giudicatrice potrà fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali.

Qualora la relazione tecnica non consentisse la valutazione degli elementi e/o dei requisiti dichiarati, verrà attribuito un punteggio pari a zero al parametro specifico relativo.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

All'interno della Busta Economica Telematica, presenta in Piattaforma SINTEL, l'operatore economico inserisce la documentazione economica, secondo le modalità di seguito indicate. L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Nell'apposito campo "*offerta economica*" presente in Piattaforma SINTEL, l'offerente deve indicare il proprio **ribasso percentuale unico offerto** sull'importo complessivo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso unico offerto si applica al valore del servizio soggetto a ribasso, come indicato nel presente bando di gara e, in caso di affidamento dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 19 del capitolato PARTE I-Amministrativa, ai prezzi unitari ivi indicati. Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è compreso nel valore soggetto a ribasso sul quale si applica la percentuale di ribasso offerta.
- b) Nell'apposito campo "*dettaglio offerta economica*", presente in Piattaforma SINTEL, il concorrente deve allegare il proprio dettaglio dell'offerta economica, nel quale indichi singolarmente per ciascun singolo servizio, i valori offerti per ciascuna annualità di servizio espletato in relazione a ciascun singolo comune servito, come da **MODELLO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA**.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo, come risultante dal dettaglio offerta economica e il ribasso unico offerto, come indicato direttamente in piattaforma SINTEL, prevale il ribasso unico offerto indicato in piattaforma SINTEL e i prezzi di dettaglio indicati nell'allegato saranno automaticamente e uniformemente ricalcolati da SEAB in base alla percentuale di discordanza.

La somma dei canoni unitari indicati nel dettaglio deve corrispondere all'importo derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta all'importo a base di gara, indipendentemente dalle percentuali di ribasso applicate dall'offerente sui singoli servizi.

Il dettaglio offerta economica è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1.;

Per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, la commissione giudicatrice manterrà fisso e immutabile il ribasso percentuale indicato in SINTEL. Fermo quanto sopra indicato, ai fini della determinazione del canone contrattuale, in caso di discordanza fra i prezzi unitari espressi in cifre e quelli espressi in lettere nel dettaglio prezzi unitari offerto, saranno presi in considerazione esclusivamente i prezzi unitari espressi in lettere.

- c) nel campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”**: il concorrente deve inserire la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo contrattuale di cui **all'art. 108, comma 9, del Codice**, ricompresi nell'offerta;
- d) nel campo **“di cui costi della manodopera”**: il concorrente deve inserire la stima dei costi della manodopera per il periodo contrattuale, di cui **all'art. 108, comma 9, del Codice**, ricompresi nell'offerta.
- e) nel campo **“dichiarazione di equivalenza delle tutele”**: la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi **dell'art. 41, comma 14, del Codice** i costi della manodopera indicati **all'art. 3, del presente disciplinare di gara non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi **degli artt. 41, comma 14 e 110, del Codice**, l'operatore economico, qualora abbia indicato dei costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, allega - nell'apposito campo creato dalla stazione appaltante in procedura denominato: **“Giustificativi di prezzo per costi per la manodopera inferiori”** - tutti i giustificativi di prezzo ritenuti idonei a dimostrare che il ribasso complessivo (determinato in base al prezzo unitario offerto rispetto a quello a base d'asta) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo presente che ai sensi **dell'art. 110, comma 4, del Codice** non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Si precisa che in caso di mancato inserimento della documentazione richiesta, **non si procederà all'esclusione** del concorrente ma la stessa sarà richiesta dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità dell'offerta dell'operatore economico risultato primo in graduatoria

Ai sensi **dell'art. 70, comma 4, lettera f), del Codice**, **sono inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al quarto step del percorso guidato “Invia Offerta” la PAD genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma, secondo le modalità di cui **all'art. 15.1, del presente disciplinare di gara**.

Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla PAD. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.

È necessario, effettuare l'upload nella PAD del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di supporto per l'operatore economico “Partecipazione alla Procedure di Gara”, scaricabile gratuitamente all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri discrezionali verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra è pari o inferiore a cinque, per eccesso se è maggiore di cinque.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1			Modalità organizzative di gestione del servizio di raccolta differenziata della carta e del cartone e verde in termini di modalità operative, moduli organizzativi delle squadre, pianificazione degli itinerari e delle fasce orarie, al fine di minimizzare il complessivo impatto veicolare, acustico ed ambientale, assicurando nel contempo la qualità del servizio erogato. E' ammessa l'allegazione di una scheda tecnica ed eventuale cartografia per ciascun comune interessato dal servizio, con illustrazione degli itinerari, orari, tempistiche, squadre, mezzi utilizzati. Non potranno essere variati gli attuali giorni di raccolta per i singoli comuni e/o aree in cui sono suddivisi i comuni. La commissione valuta l'offerta in relazione a: <i>ottimizzazione, efficacia ed efficienza della proposta</i>	11	...	...

	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio	30		<i>organizzativa di effettuazione dei servizi, in relazione a finalità di qualità del servizio erogato agli utenti, contenimento degli impatti associati (veicolare, acustico ed ambientale), adeguatezza e dettaglio della proposta di pianificazione delle fasce orarie, adeguatezza dei moduli organizzativi delle squadre e dei mezzi proposti, nonché dettaglio della loro descrizione e coerenza con le specifiche di cui al capitolato parte II tecnica</i>			
			1.2	Modalità organizzative di gestione dei centri di raccolta: scheda di sintesi per ciascun centro di raccolta che illustri le modalità organizzative di gestione del servizio, la turnazione del personale, le attività dello stesso nel rispetto degli orari di apertura/chiusura e delle funzioni minime da garantire indicate nel CSA, anche al fine di garantire il decoro, la pulizia e l'ordine dei centri di raccolta, la modalità di rilevazione e verifica della presenza degli operatori assegnati al servizio in appalto, la descrizione della modalità di relazione con la stazione appaltante . La commissione valuta l'offerta in relazione a: <i>efficacia ed efficienza delle modalità organizzative proposte, idonee a migliorare lo standard qualitativo minimo del servizio previsto nel capitolato parte II tecnico e il grado di realizzabilità pratica.</i>	5		
			1.3	Tipologia e caratteristiche degli automezzi dedicati ai servizi di raccolta carta, cartone e verde, esclusi i mezzi non direttamente impiegati in dette attività (quali autovetture a servizio del personale di coordinamento). La commissione valuterà l'offerta come segue: <i>coerenza delle dotazioni previste in relazione ai servizi da effettuarsi e alle specifiche di cui al capitolato parte II tecnico, dettaglio della descrizione di tipologia e caratteristiche degli automezzi, standard tecnici dei mezzi in relazione a finalità di qualifica del servizio erogato agli utenti.</i>	7		
			1.4	Descrizione degli strumenti e delle attrezzature che l'operatore economico intende impiegare nella gestione dei centri di raccolta e di cui abbia effettiva disponibilità in aggiunta a quanto previsto dal Capitolato tecnico. La commissione valuterà l'offerta come segue: <i>coerenza delle dotazioni previste in relazione ai servizi da effettuarsi, in relazione a finalità di qualità del servizio erogato agli utenti.</i>	7		
2	Programma di lavoro protetto	15	2.1	<b>Maggior percentuale di incidenza dei soggetti svantaggiati/disabili</b> rispetto ai soggetti non svantaggiati/non disabili che l'operatore	...	5	....

			<p>economico si impegna ad impiegare per tutta la durata del servizio.</p> <p>L'offerente deve indicare il numero dei soggetti svantaggiati e disabili che si impegna a inserire nel programma di lavoro protetto per tutta la durata del contratto e il numero complessivo dei soggetti non svantaggiati/non disabili complessivamente impiegati nel servizio e deve indicare conseguentemente la percentuale di incidenza dei primi (svantaggiati e disabili) rispetto al secondo (non svantaggiati e non disabili). La percentuale non può essere inferiore al 30% a pena di esclusione, come indicato in art 6 del capitolato parte I amministrativa e ai sensi dell'art. 61 del D.lgs 36/2023.</p> <p>La commissione valuta sulla base della seguente formula:</p> <p>Il punteggio massimo (5) sarà attribuito all'offerta che indica la percentuale più alta.</p> <p>Alla percentuale pari al 30%: saranno attribuiti 0 punti.</p> <p>Per le altre offerte verrà attribuito il punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:</p> $P_{(i)} = \%ult_{(i)} / \%ult_{(max)} * 5 \text{ punti}$ <p><i>Dove:</i></p> <p><math>P_{(i)}</math> = Punteggio ottenuto dal concorrente (i) in relazione al criterio 2.1</p> <p><math>\%ult_{(i)}</math> = percentuale offerta dal concorrente (i) ulteriore al 30%. Si calcola sottraendo alla percentuale offerta dal concorrente (i) 30 punti percentuali</p> <p><math>\%ult_{(max)}</math> = miglior percentuale offerta ulteriore al 30%, fra tutti i concorrenti.</p> <p>Poiché infatti alla percentuale pari al 30% è attribuito punteggio ZERO, le percentuali offerte rilevano per la sola parte eccedente il suddetto 30%.</p> <p>(Il punteggio risultante dalla formula sopra riportata sarà, qualora necessario, arrotondato alla seconda cifra decimale; pertanto, si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque; alla seconda cifra decimale inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque).</p>			
		2.2	<p>Maggior impiego orario annuo dei soggetti svantaggiati/disabili, che l'offerente si impegna a impiegare per tutta la durata del servizio nell'ambito del programma di lavoro protetto, dettagliandolo per singoli individui.</p>	...	5	...

		<p>L'offerente deve indicare l'impiego orario annuo complessivo di tutti i soggetti svantaggiati e disabili che si impegna a inserire nel programma di lavoro protetto.</p> <p>La commissione valuta sulla base della seguente formula:</p> <p>Il punteggio massimo (5) sarà attribuito all'offerta che indica il maggior numero di ore complessive all'anno.</p> <p>A impieghi orari pari o inferiori a 22.000 ore: saranno attribuiti 0 punti.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio come segue:</p> $P_{(i)} = \text{OREult}_{(i)} / \text{OREult}_{(\text{max})} * 5 \text{ punti}$ <p><i>Dove:</i></p> <p><math>P_{(i)}</math> = Punteggio ottenuto dal concorrente (i) in relazione al criterio 2.2</p> <p><math>\text{OREult}_{(i)}</math> = monte ore annue offerte dal concorrente (i) ulteriori a 22.000 ore annue. Il parametro si calcola sottraendo alle ore annue totali offerte dal concorrente (i) 22.000 ore.</p> <p><math>\text{OREult}_{(\text{max})}</math> = maggiori ore offerte ulteriori a 22.000, fra tutti i concorrenti.</p> <p>Poiché infatti a un monte ore complessivo pari o inferiore a 22.000 ore annue è attribuito punteggio ZERO, i monte ore complessivi annui offerti rilevano per la sola parte eccedente le suddette 22.000 ore.</p> <p>(Il punteggio risultante dalla formula sopra riportata sarà, qualora necessario, arrotondato alla seconda cifra decimale; pertanto, si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque; alla seconda cifra decimale inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque).</p>			
	2.3	<p>Modalità di svolgimento. L'offerente deve indicare le attività che saranno svolte nell'ambito del programma del lavoro protetto dal personale con disabilità o svantaggiato, delle modalità di svolgimento delle prestazioni e delle azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo degli stessi in forma stabile e qualificata, anche ai sensi dell'art 8 lett B) del CCNL Utilitalia.</p> <p>Il programma di lavoro protetto deve contenere i seguenti elementi: la metodologia di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati che saranno impiegati nel programma di lavoro protetto, con riferimento ai seguenti elementi: modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento, eventuali attività formative</p>	5		

			<p>connesse, caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali, strategie e strumenti per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato.</p> <p>La commissione valuta sulla base di :</p> <p><i>idoneità della strategia di inclusione sociale perseguita nel programma di lavoro protetto, maggiore coerenza tra l’attività produttiva di impiego e gli inserimenti lavorativi proposti, efficienza ed efficacia delle metodologie utilizzate al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e inclusione sociale, delle modalità di attuazione e valutazione dell’inserimento lavorativo, delle attività formative connesse, maggiormente qualificanti e numerose, nonché delle attività di tutoraggio aziendale connesso, maggiormente efficace.</i></p>			
3	Sistema dei controlli e formazione	15	<p>3.1 L’offerente deve illustrare le <b>modalità di rilevazione, di monitoraggio delle non conformità ai sensi degli art II.7 e II.8.</b></p> <p>La Commissione tecnica valuta l’efficacia del sistema adottato e il grado di realizzabilità pratica.</p>	5		
			<p>3.2 L’offerente deve illustrare il <b>piano di formazione e aggiornamento</b> del personale (esclusa formazione obbligatoria per legge), indicando i contenuti, la durata e la frequenza dei moduli formativi.</p> <p><i>La Commissione tecnica valuta l’efficacia del piano formativo rispetto al servizio in appalto.</i></p>	5		
			<p>3.3 L’offerente deve illustrare la <b>formazione, l’aggiornamento e l’addestramento</b> del personale nell’utilizzo in sicurezza delle <b>attrezzature di lavoro</b> quali compattatori (press-container) e container e nella <b>gestione dei rifiuti urbani</b>, indicando i contenuti, la durata e la frequenza dei moduli formativi.</p> <p><i>La Commissione tecnica valuta l’efficacia del piano formativo riguardo al presente punto.</i></p>	5		
4	Organigramma aziendale	4	<p>4.1 Dettagliato organigramma aziendale della struttura dedicata all’esecuzione dei servizi in affidamento, comprensivi di ruoli e funzioni, nonché dei curricula delle figure apicali ed intermedie dedicate al servizio, di cui all’art II.6 del capitolato parte II - tecnica.</p> <p>La Commissione giudica l’offerta come segue:</p> <p><i>provata esperienza delle figure apicali ed intermedie, con particolare riguardo al responsabile tecnico del servizio, di cui all’art II.6 del parte II - tecnica, adeguatezza della struttura aziendale dedicata al servizio, chiarezza e dettaglio dell’organigramma aziendale nella descrizione dei ruoli e delle funzioni e sua efficacia ed efficienza in relazione alle specifiche esigenze di servizio per l’appalto in</i></p>	4		

				<i>oggetto.</i>			
5	Certificazioni	6	5.1	Possesso della certificazione di parità di genere con riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 o equivalente posseduta: 2 punti non posseduta: 0 punti			2
			5.2	Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, relativa all'attività di raccolta rifiuti. posseduta: 2 punti non posseduta: 0 punti			2
			5.3	Possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relativa all'attività di raccolta rifiuti. posseduta: 1 punto non posseduta: 0 punti			1
			5.4	Possesso della certificazione ISO 9001:2015 posseduta: 1 punto non posseduta: 0 punti			1
Totale		70					

**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico:** Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti tecnici** complessivi, in quanto non si ritiene sia stato raggiunto il livello qualitativo minimo necessario ai fini dell'accettabilità dell'offerta tecnica.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO PARZIALE AI SOTTO-CRITERI TECNICI DISCREZIONALI (D)

A ciascun offerente è attribuito il punteggio tecnico totale dato dalla somma dei punteggi tecnici parziali ottenuti dal medesimo concorrente in relazione ai singoli criteri tecnici.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito il punteggio previsto applicando le formule di calcolo previste nella tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

In relazione a ciascun sotto-criterio tecnico discrezionale D, a ciascuna offerta viene attribuito da parte di ciascun commissario una valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei criteri motivazionale indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	insufficiente	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

Ciascun commissario può attribuire anche punteggi intermedi a quelli sopraindicati.

Per ciascuna offerta, in relazione a ciascun sottocriterio di natura discrezionale, si eseguirà la media aritmetica delle valutazioni individuali (variabili da 0 a 1) attribuite da ciascun commissario al fine di ottenere la valutazione media di commissione (variabile da 0 a 1). Tale valutazione media di commissione (variabile da 0 a 1) viene moltiplicata per il punteggio massimo proprio di ciascun sottocriterio ottenendo così un punteggio per ciascun sottocriterio.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO PARZIALE AI SOTTO-CRITERI TECNICI TABELLARI O QUANTITATIVI

A ciascun sottocriterio tabellare viene attribuito un punteggio predeterminato in funzione del parametro rilevante (secondo una logica ON-OFF), come indicato nella tabella

A ciascun sottocriterio quantitativo viene attribuito un punteggio determinato dall'applicazione della formula, come indicata nella tabella

## 18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO TOTALE

In relazione a ciascun concorrente, il punteggio totale attribuito a ciascun criterio tecnico è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente in valutazione in relazione a ciascun sott-criterio in cui è ripartito il criterio tecnico.

Il punteggio tecnico totale di ciascun concorrente è calcolato come sommatoria dei punteggi ottenuti dal medesimo concorrente in relazione ai singoli criteri tecnici.

Non viene effettuate nessuna riparametrazione.

## 18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$PE_a = PE_{\max} \times V_a$$

## Dove

PE<sub>a</sub> = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a

PE<sub>max</sub> = punteggio economico massimo assegnabile

V<sub>a</sub> = coefficiente dell'offerta del concorrente a ( $0 < V_a < 1$ )

Per calcolare il coefficiente V<sub>a</sub> si utilizza la seguente formula:

$$V_a = R_a / R_{best}$$

dove:

a = indice numerico di riferimento dell'offerta

V<sub>a</sub> = coefficiente dell'offerta del concorrente a ( $0 < V_a < 1$ )

R<sub>a</sub> = ribasso offerto dal concorrente a

R<sub>best</sub> = ribasso dell'offerta più conveniente

## 18.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

La commissione, calcolato il punteggio tecnico complessivo, come indicato al par. 18.2 e calcolato il punteggio economico complessivo, come indicato al par. 18.3, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio totale, dato dalla somma del Punteggio tecnico Totale + Punteggio economico totale, come segue:

$$PTOT_i = PT_{toti} + PET_{toti}$$

**Dove:**

PTOT<sub>i</sub> = Punteggio Totale attribuito al concorrente i;

PT<sub>toti</sub> = Punteggio Tecnico totale attribuito al concorrente i;

PE<sub>toti</sub> = Punteggio Economico totale attribuito al concorrente i.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tenuto conto che la presente procedura è gestita in modalità interamente telematica, per cui la segretezza e l'immodificabilità della documentazione presentata sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla PAD, e come da ormai consolidata giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627) e da bando tipo di ANAC, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche. Le risultanze delle sedute di gara potranno essere seguite dagli operatori economici **ESCLUSIVAMENTE** per via telematica (in modo non audiovisivo e non interattivo), collegandosi alla PAD e accedendo alle risultanze delle singole sedute di gara.

La prima sessione ha luogo **il giorno 02/04/2026, alle ore 10:30**.

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti **tramite la PAD**.

Le successive sessioni sono comunicate ai concorrenti tramite **la PAD**, almeno **un giorno prima della data fissata**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima sessione la Responsabile del procedimento per la fase di affidamento **accede** alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) **controllare** la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) **verificare** la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto **nel presente disciplinare di gara**;
- c) **attivare** la procedura di soccorso istruttorio di cui **all'art. 14, del presente disciplinare di gara**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono disposti dal RUP e sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, così come disposto **dall'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice**. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui non sia necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui **all'art. 14, del presente disciplinare di gara**, la Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nel corso della prima sessione procederà con le operazioni di cui al seguente articolo.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Fatto salvo quanto sopra specificato, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite **la Piattaforma** ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Responsabile della fase di affidamento **procede**, all'apertura delle offerte tecniche presentate e all'accertamento della completezza e regolarità delle stesse.

La commissione giudicatrice **procede** all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati **nel presente disciplinare**. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice **rende** visibile ai concorrenti, con le modalità di **cui all'art. 20., del presente disciplinare di gara**:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra e all'avvenuto caricamento da parte della commissione giudicatrice del punteggio tecnico assegnato a ciascuna offerta, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta o in una successiva seduta di gara, la Responsabile della fase di affidamento procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice **procede** alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte **all'art. 18.3, del presente disciplinare di gara** e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti, risultate prime in graduatoria ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste **all'art. 2.3, del presente disciplinare di gara**.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione **procede** mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste **all'art. 2.3, del presente disciplinare di gara**.

La Responsabile della fase di affidamento **rende** visibile ai concorrenti, con le modalità di cui **all'art. 20., del presente disciplinare di gara**, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice **redige** la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi **dell'art. 70, comma 4, lettere a) e d), del Codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi **dell'art. 70, comma 4, lettere c) e f), del Codice**, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Responsabile della fase di affidamento provvederà a comunicare le esclusioni entro un termine non superiore a cinque giorni, nel rispetto di quanto disposto **dall'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice**.

### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi **dell'art. 110, comma 1, del Codice** sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di sconto superiore al 45%.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP **ne valuta** la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ai sensi **dell'art. 110, comma 2, del Codice** il RUP **richiede** al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, **può chiedere**, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

il RUP **esclude** - ai sensi **degli artt. 70, comma 4, lettera d) e 110, comma 5, del Codice** - le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi **dell'art. 17, comma 5, primo periodo, del Codice**, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi **dell'art. 108, comma 10, del Codice**, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP **procede**, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui **all'art. 9, del presente disciplinare di gara**.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La **stazione appaltante si riserva** la più ampia facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di **una sola offerta**, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora la **stazione appaltante** a suo insindacabile giudizio non procedesse all'assegnazione dell'appalto (parziale o totale) l'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 5, secondo periodo, del Codice**, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti **dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace**.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo in graduatoria e il secondo in graduatoria. L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione, nel rispetto di quanto disposto **dall'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE 2.0 dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE 2.0 dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede **all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.**

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione efficace sarà comunicata - sempre **tramite la PAD** - immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, nel rispetto **dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice.**

Ai sensi **dell'art. 18, comma 3, del Codice**, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione - così come disposto **dall'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice** - e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto **dall'art. 18, comma 2, del Codice.**

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi **dell'art. 106, commi 7 e 10, del Codice**, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire alla **stazione appaltante, entro il termine perentorio** che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:

- **scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo** nel rispetto **dell'art. 68, comma 6, del Codice** (solo nel caso di R.T.);
- **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste **dall'art. 117, del Codice** e da rilasciare nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- **polizze assicurative** di cui **all'art. 10, del Capitolato parte II - tecnica**;
- **dichiarazione**, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale adeguati alle prestazioni in oggetto, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento;
- **documento di valutazione dei rischi** di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al fine di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 14

novembre 2007). In caso di R.T. il D.V.R. dovrà essere reso da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento;

- **dichiarazione** del datore di lavoro, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento;
- **comunicazione** di cui all'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di R.T., ed in base al metodo di fatturazione, la comunicazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento;
- **informativa** privacy ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679, sul modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla richiesta. In caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento;
- **ogni altro** documento eventualmente richiesto dal Capitolato parte II - tecnica, dal RUP e/o dal Datore di lavoro committente e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione dei suddetti documenti, che non consentano di sottoscrivere il contratto entro il termine indicato, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati esclusivamente per iscritto dall'aggiudicatario, la **stazione appaltante** si riserva la facoltà **di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia provvisoria**.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 5, del Codice**, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 6, del Codice**, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 7, del Codice**, la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie), di cui **all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2, del Codice**, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice**, il contratto è **stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata**.

La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario sarà comunicata - sempre **tramite la PAD** - nel rispetto **dell'art. 90, comma 1, lettera e), del Codice**.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto, è determinato nel rispetto **dell'art. 18, comma 10 e della tabella di cui all'allegato I.4, del Codice**, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi compresi opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Nel rispetto delle indicazioni di cui **alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E in data 28 luglio 2023**, resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, (domanda di partecipazione) secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/ della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice etico di comportamento, adottato dalla stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link: <https://www.seab.biella.it/wp-content/uploads/2022/08/Codice-etico-Seab-Spa.pdf>

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, a decorrere dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione..

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell’aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla responsabile della fase di affidamento al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di Torino nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente **il Tribunale Amministrativo di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.**

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE 2.0, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara "Informativa privacy".



Firmato digitalmente da:

**RAVAZZI RICCARDO MARIA**

Firmato il 26/02/2026 16:24

Seriale Certificato: 4563947

Valido dal 26/05/2025 al 26/05/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA